VERBALE DI ACCORDO

In Torino, addì 31 maggio 2023

tra

Il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino rappresentato dal Vice Presidente dott. Chiara Borio , dal Direttore Dr. Giovanni Roberti, Dr. Ezio Cristetti e dal Dr. Ciro Negri

e

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.L., rappresentata dal Segretario Regionale Giuseppe Manta e dal Segretario Regionale responsabile per la Provincia di Torino Sig. Claudio Papa;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Generale Provinciale di Torino Sig. Mario De Lellis;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Massimo Cogliandro e dal sig. Stefano Ponzuoli, Segretario della Provincia di Torino;

Premesso che

- in data 30 settembre 2022 è scaduto l'Accordo Integrativo della Provincia di Torino rinnovato il 20 aprile 2021;
- alla scadenza di tale accordo ha fatto seguito l'inoltro da parte delle Organizzazioni Sindacali della piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell'accordo scaduto;
- in data 22 novembre 2022, le parti si sono incontrate e nel corso dell'incontro le Organizzazioni Sindacali hanno illustrato la piattaforma rivendicativa ed è stata esaminata la situazione del settore e le sue prospettive;
- In successivi incontri è proseguito il confronto fra le parti e in data 31 gennaio 2023 è stata concordata la proroga tecnica fino al 31 maggio 2023 degli istituti contrattuali in essere.

Tutto ciò premesso
ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si convlene e si stipula quanto segue

I) PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

II) MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI, PREMIALITA' CONTRIBUTIVA

III) CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE

IV) CONTRIBUZIONE FNAPE

V) REGOLARITA' E SICUREZZA

VI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASFERTA

VII) INDENNITA' MENSA OPERAI E TICKET IMPIEGATI

VIII) INDENNITA' DI TRASPORTO OPERAI ED IMPIEGATI

IX) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

X) ADEGUAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE (contributo istituzionale Cassa Edile per parte operai 0,45%)

XI) CONTRIBUTO SPESA ACQUISTO WI-FI / P.C / TABLET / NOTEBOOK

XII) PRESTAZIONE COLONIE ESTIVE " ESTATE RAGAZZI" / PREMIO GIOVANI INGRESSO

XIII) PRESTAZIONE "PREMIO 25 ANNI"

XIV) PRECISAZIONE A CHIARIMENTO ART. 21 TRASFERTA

XV) ASSICURAZIONE INFORTUNI

XVI) STAFFETTA GENERAZIONALE

XVII) BONUS FORMAZIONE

XVIII) CLAUSOLA DI SAVAGUARDIA

XIX) DECORRENZA E DURATA

**ALLEGATO I**

## PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

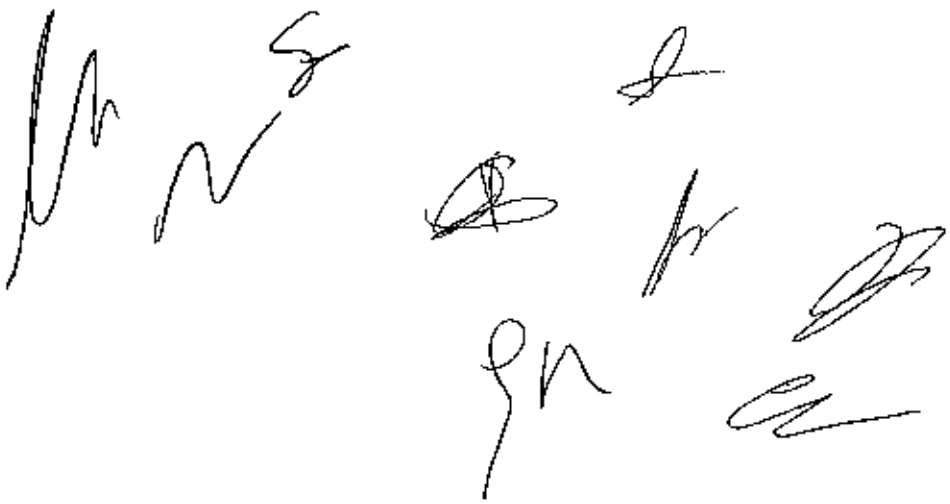
Agli operai iscritti in Cassa Edile di Torino, che abbiano maturato un anno di iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi, per gli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni, la Cassa Edile, a decorrere dal 1° giugno 2023 corrisponderà per i primi tre giorni di malattia, una prestazione denominata "prestazione per carenza malattia", pari al 100% dell'importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria costituita da Minimo di paga base, Indennità Territoriale di Settore, Indennità sostitutiva di mensa, Indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale.

La prestazione sarà erogata direttamente dalla Cassa Edile, su domanda del lavoratore redatta su apposita modulistica predisposta dalla Cassa Edile di Torino corredata da copia del certificato medico , da consegnarsi alla stessa entro sessanta giorni dall'inizio della malattia improrogabilmente e pena la decadenza e sempreché i giorni di carenza interessati dalla prestazione coincidano con giornate lavorative.

La Cassa Edile dovrà effettuare verifiche a campione di tali domande con eventuale richiesta di ulteriore documentazione

Per la copertura finanziaria di tale prestazione si attingerà fino a concorrenza alla riserva Oneri Mutualizzati

Resta inteso, fin d'ora, che qualora dovessero intervenire modifiche contrattuali nazionali equivalenti o di miglior favore, inerenti la carenza malattia, di cui al presente accordo, la suddetta prestazione verrà sostituita da quanto stabilito a livello nazionale.



**ALLEGATO II**

## MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI E PREMIALITA' AZIENDE

Con decorrenza dal 1° giugno 2023 e per la durata del presente Contratto Integrativo Provinciale la percentuale per la copertura del fabbisogni previsti dalle lettere a), b), c) e d) punto 2 (polizza infortuni professionali) dell'art. 7 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 30 aprile 2012 è fissata nella misura dello 0,85%.
La copertura delle spese di cui al citato art.7 lett. d punto 1 per tute, scarpe e dotazioni antinfortunistiche sarà finanziata attingendo alla quota imprese del Fondo Verbale Nazionale di Accordo 3 marzo 2022 all.8 presso la Cassa Edile fino a concorrenza dello stesso. Ad esaurimento tali prestazioni saranno assicurate attingendo alla contribuzione istituzionale quota imprese dello 1,05%

Qualora in corso di applicazione del presente Contratto Integrativo Provinciale e in occasione della approvazione del bilancio Cassa Edile 2022/23 e dei bilanci dei successivi esercizi la misura della percentuale di cui al comma precedente per la copertura del suddetti fabbisogni risultasse inferiore o superiore per più di 30 decimali di punto rispetto alla risultante percentuale di equilibrio le parti si incontreranno per concordare l'adozione di opportuni correttivi

A tutte le imprese edili iscritte in Cassa Edile in regola con i versamenti come di seguito precisato che, nella compilazione mensile del MUT, a decorrere dal mese di giugno 2023, comunicheranno di ottemperare rispettivamente per il 2023, 2024 e 2025 a quanto stabilito dal CCNL per i lavoratori dipendenti edili ed affini (cod.CNEL F012) o dal CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane (cod.CNEL F015 e dal rispettivo contratto integrativo territoriale applicato ai fini del pagamento dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) la Cassa Edile concederà i seguenti sgravi contributivi in riduzione del contributo Oneri Mutualizzati:

- dal mese di giugno 2023 al mese di maggio 2024 uno sgravio dello 0,50 centesimi di punto (riducendosi il contributo al 0,35%). Tale sgravio sarà riconosciuto per tutti i versamenti riferiti ai periodi sopra citati eseguiti entro il 31 luglio 2024;

- dal mese di giugno 2024 al mese di maggio 2025 uno sgravio dello 0,35 centesimi di punto (riducendosi il contributo al 0,50%). Tale sgravio sarà riconosciuto per tutti i versamenti riferiti ai periodi sopra citati eseguiti entro il 31 luglio 2025;

- dal mese di giugno 2025 al mese di maggio 2026 uno sgravio dello 0,20 centesimi di punto (riducendosi il contributo al 0,65%). Tale sgravio sarà riconosciuto per tutti i versamenti riferiti ai periodi sopra citati eseguiti entro il 31 luglio 2026.Resta inteso che tale sgravio sarà concesso per il 2023,2024,2025 e nel 2026 solo in costanza di maturazione dell'EVR per andamento positivo di almeno uno degli indicatori territoriali accertato da accordo fra le parti

Le premialità per gli anni 2020 – 2021 e 2022, così come già profilate nei MUT sulla base delle disposizioni contrattuali contenute nei precedenti accordi (valevoli fino al mese maggio 2023), saranno ancora riconosciute per i versamenti relativi al periodo gennaio – maggio 2023 regolarmente contabilizzati alla data del 30 luglio 2023.

In merito all'applicazione di tale sgravio, Cassa Edile aggiornerà trimestralmente le Parti firmatarie del presente accordo le quali ne monitoreranno l'avanzamento unitamente a quello di spesa collegato a tutte le agevolazioni/sgravi contributivi previsti dal presente accordo
Qualora su base semestrale, tenuto conto dei consuntivi rilevati e delle previsioni di spesa, l'andamento della contribuzione determinasse una consistenza residua della riserva Oneri Mutualizzati al di sotto della soglia di 1 milione di euro ( la Cassa Edile informerà tempestivamente le Parti che entro il termine di 15 giorni si incontreranno per definire gli opportuni interventi e/o correttivi alle agevolazioni concesse e finanziate dal contributo Oneri Mutualizzati .
Scaduto tale termine, in mancanza di accordo fra tutte le Parti le agevolazioni saranno sospese e la presidenza della Cassa Edile provvederà a convocare con urgenza le parti sociali per l'adozione delle opportune deliberazioni.
Rimane comunque inteso che la riserva Oneri Mutualizzati ,non potrà essere ridotta oltre la soglia di salvaguardia di € 800.000 ( euro ottocentomila ).

La rilevazione da parte di Cassa Edile di falsità nella comunicazione dell'impresa in merito all'andamento di tali indicatori comporterà l'annullamento e la revoca della riduzione contributiva e conseguente irregolarità contributiva, con il recupero degli sgravi ingiustificatamente attribuiti.

Ravvisandone le condizioni la Cassa Edile nell'occasione sottoporrà quanto rilevato alla valutazione della Commissione Paritetica di cui all'allegato V per l'eventuale inoltro di denuncia agli organi giudiziari competenti

**ALLEGATO III**

## CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE

Agli operai iscritti in Cassa Edile di Torino, che abbiano maturato un anno di Iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi, è riconosciuto un "CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE" annuo pari ad euro 30, a fronte della presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.), convenzionato con le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente CCPL, e del relativo costo sostenuto.
Il contributo verrà ridotto in base all'eventuale minor costo sostenuto dal lavoratore presso il Centro di Assistenza Fiscale.

La prestazione è finanziata dal contributo istituzionale Cassa Edile per parte operai (0,45%) ex Accordo Nazionale 18 luglio 2018 allegato 2 utilizzando nel caso anche le riserve della suddetta gestione

**ALLEGATO IV**

## CONTRIBUZIONE FNAPE
## E PREMIALITA' AZIENDE

La percentuale di contribuzione dovuta dalle imprese per il Fondo FNAPE dal 1° giugno 2023 si allinea alla percentuale stabilita a livello nazionale ( attualmente 3,66%)

**ALLEGATO V**

## REGOLARITA' E SICUREZZA

### Commissione Paritetica di Consultazione

E' confermata la costituzione della Commissione Paritetica di Consultazione presso la Cassa Edile di Torino, composta da n° 6 componenti, designati rispettivamente: n. 3 dalle Organizzazioni Sindacali e n. 3 dal Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino.
Alle riunioni di tale Commissione, saranno invitati senza diritto di voto: il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore della Cassa Edile.

Le riunioni della Commissione di Consultazione saranno di norma quindicinali, se urgenti, quando richiesta anche da una sola delle parti componenti.

La Commissione interviene a supporto della Cassa Edile ed in coerenza con le indicazioni espresse dalla Commissione Nazionale di Coordinamento delle Casse Edili (CNCE) ,per esaminare situazioni di grave disapplicazione del CCNL quali, a mero titolo esemplificativo, iscrizione irregolare o non iscrizione in Cassa Edile di imprese che svolgono attività edile e per l'adozione di opportune iniziative, finalizzate alla rimozione di tali irregolarità ed alla prevenzione di potenziali contenziosi.

La Commissione è supportata da una Segreteria Tecnica costituita da componenti degli Enti Bilaterali.

La Segreteria Tecnica ha il compito di:

- esaminare le segnalazioni di irregolarità pervenute;
- organizzare e selezionare le informazioni disponibili in merito a tali irregolarità con il supporto dell'Ufficio Notifiche di Cassa Edile;
- effettuare ulteriori approfondimenti dietro mandato della Commissione;
- assistere il Presidente della Commissione per la preparazione e la trattazione delle riunioni della Commissione e partecipare alle riunioni stesse;
- coordinare, sotto la responsabilità della Direzione della Cassa Edile, il progetto di informatizzazione e stabilizzazione del flusso delle notifiche preliminari in coerenza con le indicazioni fornite dalla Commissione.

La Commissione, su richiesta del Comitato di Presidenza della Cassa Edile, valuterà ed inserirà le raccomandazioni che da essa dovessero pervenire.

La Commissione delibera all'unanimità dei componenti.

Nelle more della trattazione di situazioni portate all'esame della Commissione e fino al completamento della fase di consultazione (max 15 giorni dall'avvio della Commissione per la suddetta impresa/cantiere), le Organizzazioni Sindacali firmatarie, sospendono ogni loro iniziativa unilaterale in merito alle situazioni e/o alle imprese oggetto di esame da parte della Commissione stessa.

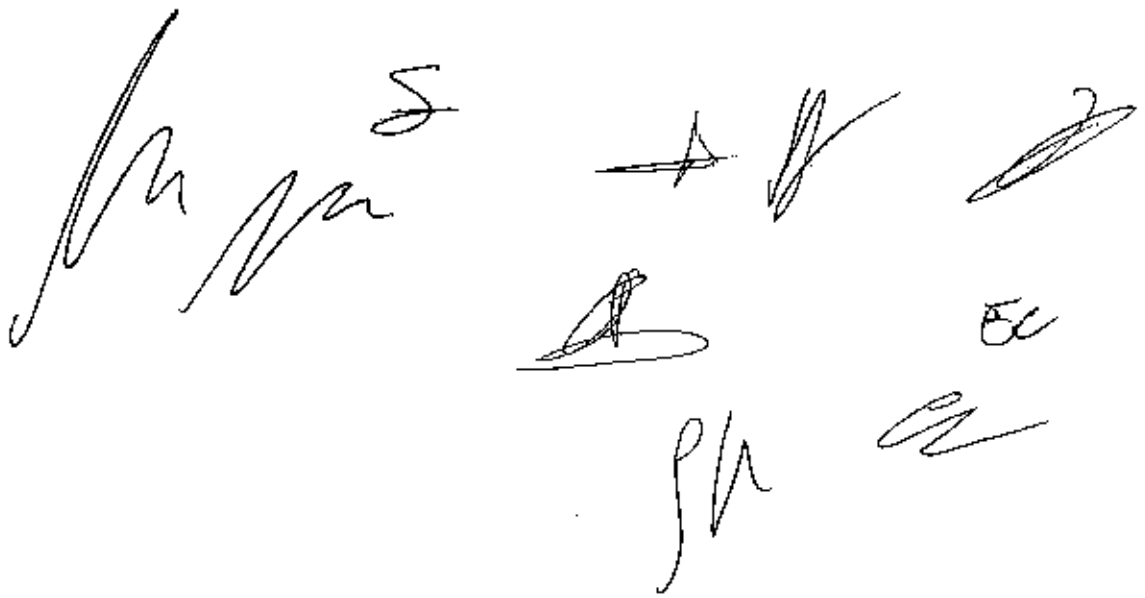
La fase consultiva in merito alla situazione di un'impresa/cantiere si esaurisce entro 15 giorni dalla prima convocazione della Commissione Bilaterale avente ad oggetto tale situazione o in presenza di delibera della Commissione stessa.
Quando deliberato unitariamente dalla Commissione, la Cassa Edile aprirà una posizione presso la sua anagrafe per l'Impresa ritenuta irregolare, segnalando la sua irregolarità nella BNI Nazionale, ed attenendosi a la procedura in essere per tali casi.

**Potenziamento Ufficio Notifiche**

Cassa Edile individuerà una risorsa da destinare all'Ufficio Notifiche e da dedicare esclusivamente al trattamento ed alla verifica delle informazioni provenienti da MUDE Piemonte /Notifiche Preliminari e da Camera di Commercio nonché all'attivazione delle verifiche previste al punto precedente. Inoltre avvierà un progetto indirizzato a cogliere tutte le opportunità offerte dall'interazione dei sistemi Osservatorio Cantieri ed Edilconnect con il MUDE, ai fini della identificazione e mappatura dei cantieri e dei soggetti ivi impegnati

**Tessera di Riconoscimento**

Atteso l'obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. u) del Decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. (e riconfermato dal Protocollo Prefettizio del 4 aprile 2022), nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, contenente la foto del lavoratore le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro;
atteso il fatto che tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono tenuti a provvedervi per proprio conto si costituisce un gruppo di lavoro tecnico paritetico indirizzato alla digitalizzazione di tale adempimento attraverso la realizzazione di un portale accessibile mediante QR-CODE collocato sulla tessera di riconoscimento la cui consultazione , consenta non solo il riconoscimento del titolare ma anche l'accesso alla posizione del titolare stesso all'interno del portale. Portale che conterrà informazioni sulla regolarità della posizione in Cassa Edile e sulla formazione individuale del titolare della tessera



**ALLEGATO VI**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASFERTA

Al "Regolamento per la disciplina della diaria e della trasferta per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Torino "allegato al vigente Contratto Provinciale del Lavoro, si apportano le seguenti modifiche a valere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2025

Art.1 – Diaria

La diaria di cui all'art. 21 - secondo comma - del contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022 è corrisposta, in provincia di Torino, alle condizioni e con i criteri di cui in appresso.

A decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2025 , vengono soppresse temporaneamente le aliquote del 6% per la zona A) e del 12% e del 20% per la zona B), e sostituite con l' erogazione a titolo di Diaria dei seguenti importi giornalieri che saranno incrementati in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025 dei minimi tabellari nella misura rispettivamente per la zona A del 6% e per la zona B del 12% e 20% di tali variazioni Tali incrementi saranno al netto degli aumenti previsti con le tre tranche di € 0.60 giugno 2023, € 0.60 giugno 2024 e € 0.60 giugno 2025.

Per maturare tale trattamento giornaliero il lavoratore deve effettivamente recarsi sul posto di lavoro

Zona territoriale A

La Zona territoriale A), comprende i Comuni di Torino, Alpignano, Andezeno, Avigliana, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Buttigliera Alta, Cambiano, Candiolo, Caselette, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Chieri, Ciriè, Collegno, Druento, Gassino Torinese, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Montaldo Torinese, Nichelino, None, Orbassano, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Robassomero, Rosta, Sangano, San Gillio, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Santena, Settimo Torinese, Trana, Trofarello, Venaria, Villarbasse, Vinovo, Volpiano, Volvera.

" Misura della diaria in zona A)" per trasferta al di fuori del cantiere/sede di assunzione:

| Zona A | giu-23 | giu-24 | giu-25 |
|---|---|---|---|
| Liv | € | € | € |
| 4 | 6,85 | 7,45 | 8,05 |
| 3 | 6,53 | 7,13 | 7,73 |
| 2 | 6,11 | 6,71 | 7,31 |
| 1 | 5,55 | 6,15 | 6,75 |

In tale zona la diaria è dovuta a tutti indistintamente gli operai che prestano la propria opera in uno o più cantieri diversi da quello, interno a tale zona , sul quale sono stati assunti e indipendentemente dalla distanza che devono percorrere per recarsi sul posto di lavoro.

Zona territoriale B

La Zona territoriale B), comprende tutti gli altri Comuni della provincia di Torino.

" Misura della diaria per la zona B)" fino a 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione :

| Zona B fino a 10 km | giu-23 | giu-24 | giu-25 |
|---|---|---|---|
| Liv | € | € | € |
| 4 | 13,11 | 13,71 | 14,31 |
| 3 | 12,46 | 13,06 | 13,66 |
| 2 | 11,61 | 12,21 | 12,81 |
| 1 | 10,51 | 11,11 | 11,71 |

" Misura della diaria per la zona B)" oltre la fascia dei 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione:

| Zona B + 10 km | giu-23 | giu-24 | giu-25 |
|---|---|---|---|
| Liv | € | € | € |
| 4 | 21,45 | 22,05 | 22,65 |
| 3 | 20,36 | 20,96 | 21,56 |
| 2 | 18,95 | 19,55 | 20,15 |
| 1 | 17,11 | 17,71 | 18,31 |

Le Parti chiariscono che il presente articolo regolamenta il trattamento di trasferta e che, pertanto, non si configura nella fattispecie in esame la normativa del " trasfertista" di cui al comma 6 dell'articolo 5 del D.P.R. N,917/1986.

**ALLEGATO VII**

## INDENNITA DI MENSA

L'indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai è incrementata ad € 0,65 orari a decorrere dal 1° giugno 2023.

Con pari decorrenza l'indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli impiegati è incrementata ad € 5,20 giornalieri

* * *

A decorrere dal 1° giugno 2023 agli impiegati ai quali non sia somministrato il vitto da parte del datore di lavoro ( in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi ) il datore di lavoro potrà erogare, in alternativa alla indennità sostitutiva del servizio di mensa, un ticket-restaurant giornaliero del valore minimo di € 5,20.

Allo scopo la Cassa Edile Torino valuterà la fattibilità di stipulare un' apposita convenzione riservata alle imprese iscritte.

Resta inteso che in mancanza di erogazione del ticket-restaurant da parte del datore di lavoro il pari importo di € 5,20 sarà corrisposto all'impiegato al lordo delle ritenute fiscali e contributive di legge a titolo di indennità sostitutiva del servizio di mensa.

* * *

I trattamenti di cui sopra sono esenti da imposizione fiscale IRPEF, contributiva e assicurativa nei limiti di cui all'art.51 c.2 lett. c) del TUIR e da contribuzione Cassa Edile

( fatta eccezione che per la relativa quota di contribuzione Cassa Edile dell'indennità di mensa da destinarsi a GNF, FNAPE e ad accantonamento TFR )

In presenza di eventuali futuri interventi normativi indirizzati a modificare tale disposizione le parti si incontreranno per concordare opportuni adattamenti

Alle imprese che alla data della entrata in vigore del presente CCPL già riconoscessero un ticket restaurant o erogassero, in assorbimento della indennità di mensa contrattualmente prevista, un importo superiore agli attuali € 0,34 orari , ovvero la somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro( in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi ) l'incremento di € 0,31 sarà corrisposto in aggiunta o al valore attuale del ticket se presente o al valore dell'indennità di mensa in vigore.

**ALLEGATO VIII**

## INDENNITA' DI TRASPORTO

La maturazione dell'indennità di trasporto per operai ed impiegati cessa al 31 maggio 2023

**ALLEGATO IX**

## ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Torino con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. Nel rispetto della misura massima determinata dagli artt. 12 e 46 CCNL, l'EVR viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore come da CCNL vigente al momento della verifica annua di andamento degli indicatori territoriali.

Per il 2023 competono i seguenti importi :

Operai ( importo orario)

Liv.4° € 0,31

Liv.3° € 0,28

Liv.2° € 0,26

Liv.1° € 0,22

Impiegati (importo mensile)

Liv.7°€ 75,79

Liv.6°€ 68,21

Liv.5°€ 56,84

Liv.4°€ 53,05

Liv.3°€ 49,26

Liv.2°€ 44,34

Liv.1°€ 37,89

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli Istituti compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

| | Indicatore | Incidenza ponderale |
|---|---|---|
| 1. | Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: | 30% |
| 2. | Monte salari denunciato in Cassa Edile: | 30% |
| 3. | Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile : | 30% |

4. Numero lavoratori iscritti frequentanti corso formazione 16 ore : 10%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:

anno 2023 : media triennio 2020/2021/2022 con media triennio 2019/2020/2021

anno 2024: media triennio 2021/2022/2023 con media triennio 2020/2021/2022

anno 2025: media triennio 2022/2023/2024 con media triennio 2021/2022/2023

L'erogazione dell'E.V.R. a livello provinciale, dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare entro il mese di maggio di ciascun anno ed in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 del Verbale di accordo nazionale del 1° luglio 2014.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
- Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nelle misura stabilita a livello provinciale.
- Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:
- inviare un'autodichiarazione al Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri.
- il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino o Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti al Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino firmatario del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da esse incaricato.

Laddove entrambe i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le Imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e

Contratto Collettivo provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

Resta inoltre fermo l'impegno delle parti ad allineare quanto disposto al presente punto alle eventuali future previsioni del CCNL

**ALLEGATO X**

**ADEGUAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE (contributo istituzionale Cassa Edile per parte operai 0,45%)**

a) **Assistenza spese funerarie** alla moglie o eredi del lavoratore deceduto, euro 1.000,00 alla moglie e 210 per ogni figlio a carico, fermi i requisiti;

b) **Assistenza spese funerarie al lavoratore** per decesso della moglie, euro 750,00 fermi i requisiti;

c) **Assistenza spese funerarie al lavoratore** per decesso parenti ed affini fino al 2° grado, euro 400,00 fermi i requisiti;

d) **Assegno straordinario per lavoratori portatori di handicap**, figli e mogli a carico di lavoratori portatori di handicap, euro 1.500,00 fermi i requisiti;

e) **Premio natalità** euro 500,00 una-tantum fermi i requisiti;

f) **Sussidi di studio per studenti scuola media inferiore**, euro 150,00 senza limiti di domande presentate;

g) **Sussidi di studio per studenti medie superiori e iscritti al primo anno di università**, euro 300,00 senza limiti di domande presentate, fermi i requisiti;

h) **Sussidi di studio per studenti universitari**, euro 550,00 senza limiti di domande presentate, fermi i requisiti;

i) **Borse di studio per studenti medie superiori**, euro 800,00 senza limiti di domande presentate, fermi i requisiti;

l) **Borse di studio per studenti diplomati**, euro 1.100,00,(euro 2000,00 se studenti di istituti di indirizzo edile/ambientale)

senza limiti di domande presentate, fermi i requisiti;

m) **Borse di studio per studenti universitari**, euro 1.900,00,

senza limiti di domande presentate, fermi i requisiti;

n) **Borse di studio per studenti laureati**, euro 2.600,00, (euro 4000,00 se studenti di facoltà universitarie ad indirizzo edile/ambientale)

Senza limiti di domande presentate, fermi i requisiti.

o) **Sussidio straordinario**, fermo restando i requisiti attualmente previsti, la prestazione verrà preventivamente analizzata ed eventualmente autorizzata con l'unanime consenso dei componenti l'apposita commissione costituita da un rappresentante di ciascuna OO.SS., coadiuvata dal Direttore della Cassa Edile.

La presente commissione si riunirà con cadenza mensile

L'erogazione dei sussidi scolastici e borse di studio senza limitazione di numero di domande presentate avrà carattere sperimentale di sostenibilità economica che verrà valutata ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio Cassa Edile.

Si precisa che le borse di studio e gli assegni di studio degli studenti inerenti al triennio scolastico FSC tornano ad essere a carico dello stesso e non più Cassa Edile.

**ALLEGATO XI**

## CONTRIBUTO SPESA ACQUISTO WI-FI / P.C / TABLET / NOTEBOOK

Viene confermata prestazione a sostegno dei nuclei familiari impegnati nel lavoro o nella didattica a distanza il cui onere sarà eccezionalmente sostenuto dalla riserva Oneri Mutualizzati

Tale prestazione verrà denominata "**CONTRIBUTO SPESA ACQUISTO WI-FI / P.C / TABLET / NOTEBOOK**

All'operaio iscritto in Cassa Edile di Torino, che abbia maturato un anno di iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi e che dimostri con documentazione attestante di aver dovuto acquistare un P.C / TABLET / NOTEBOOK o abbia dovuto attivare una linea WI-FI in casa per la D.A.D (Didattica a distanza) o SMART WORKING ( lavoro da casa ) per uno dei componenti a carico del suo nucleo familiare, Cassa Edile riconoscerà un contributo di spesa pari a € 130 lordi .

La prestazione sarà erogata all'operaio iscritto richiedente una sola volta e la domanda andrà presentata compilando apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, corredato da documentazione attestante la spesa e stato di famiglia

Cassa Edile registrerà le richieste in ordine cronologico ed aggiornerà trimestralmente le parti le quali ne monitoreranno l'avanzamento unitamente all'avanzamento di spesa collegato a tutte le agevolazioni/ sgravi contributivi previsti dal presente accordo

**ALLEGATO XII**

## CONTRIBUTO ANNUO SPESA ESTATE RAGAZZI

Allo scopo di favorire la assistenza ai nuclei familiari degli operai iscritti , all'operaio iscritto in Cassa Edile di Torino, che abbia maturato un anno di iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi e che ne faccia richiesta producendo idonea documentazione comprovante la spesa e lo stato di famiglia Cassa Edile concederà per nucleo familiare un **"CONTRIBUTO ANNUO SPESA ESTATE RAGAZZI"** , del valore unitario lordo di 100 euro qualora per uno o più figli a carico e fino a 12 anni d' età il lavoratore abbia sostenuto spese per la partecipazione a campi estivi o ad attività di baby parking

Cassa Edile registrerà le richieste in ordine cronologico ed aggiornerà periodicamente le parti le quali ne monitoreranno l'avanzamento unitamente all'avanzamento di spesa collegato a tutte le agevolazioni/sgravi contributivi previsti dal presente accordo

## PREMIO GIOVANI INGRESSO

Assistenza ai lavoratori assunti entro il 24° anno di età, che abbiano frequentato il corso delle 16 ore, attivi da almeno 1 anno e dipendenti alla data della prestazione presso impresa che abbia versato almeno 6 mensilità negli ultimi 12 mesi;

a) importo premio : una tantum, Euro 250,00 ;

L'onere per la prestazione "Premio Giovani Ingresso" sarà sostenuto inizialmente attingendo dalle riserve a disposizione delle OO.SS. derivanti dal 70% degli assegni non riscossi ed in seguito contributo istituzionale Cassa Edile per parte operai (0,45%).

L'onere per le prestazioni contenute nell'**ALLEGATO III, ALLEGATO X, ALLEGATO XI, e ALLEGATO XII** sarà sostenuto attingendo al contributo istituzionale Cassa Edile per parte operai (0,45%) ex Accordo Nazionale 18 luglio 2018 allegato 2 utilizzando nel caso di esaurimento delle risorse dell'anno corrente si attingerà dalle riserve della suddetta gestione , Nel caso si esaurissero anche le riserve 0,45%, si procederebbe ad attingere dalle riserve a disposizione delle OO.SS derivanti dal 70% degli assegni non riscossi fatta eccezione per il Premio 25 anni ed il Premio Giovani Ingresso

Tutte le prestazioni a beneficio dei lavoratori in precedenza menzionate decorrono dal 1° giugno 2023

**ALLEGATO XIII**

## PREMIO "25 ANNI"

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, che abbiano maturato 25 anni di anzianità ininterrotta in imprese edili di cui almeno 10 ininterrotti di iscrizione con posizione attiva presso la Cassa nella Provincia di Torino, viene corrisposto un importo annuale pari ad Euro 800,00

L'onere per la prestazione "Premio 25 anni" sarà sostenuto inizialmente attingendo dalle riserve a disposizione delle OO.SS. derivanti dal 70% degli assegni non riscossi ed in seguito contributo istituzionale Cassa Edile per parte operai (0,45%).

**ALLEGATO XIV**

## PRECISAZIONE A CHIARIMENTO ART. 21 CCNL (TRASFERTA)

Fermo restando l'obbligo, propedeutico alla consegna dell'area di cantiere, di apertura della posizione presso la Cassa Edile previsto per gli appalti di lavori pubblici al punto 2 del Protocollo Prefettizio del 4 aprile 2022, in caso di lavori edili privati di durata superiore a 3 mesi ed in assenza di accordo sindacale in materia di trasferta regionale, tutte le imprese che li eseguono sono obbligate iscriversi alla Cassa Edile secondo quanto stabilito .

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi) secondo quanto previsto dall'art.21 c.11 del CCNL .

Gli adempimenti relativi (accantonamenti, versamenti di contributi, denunce ..) devono essere posti in essere verso la Cassa Edile di Torino, sulla base degli obblighi vigenti presso la Cassa Edile, inoltre l'Impresa che effettua lavori Edili in Provincia di Torino , avrà l'obbligo di applicare il CCNL Edilizia Vigente ed il CCPL vigente della Provincia di Torino.

La Parti auspicano inoltre che si possa a breve avviare una trattativa sindacale che, nel rispetto delle competenze attribuite alla Cassa Edile di Cantiere dalla legge e dal CCNL consenta di adottare un modello condiviso ed unico di gestione della trasferta a livello regionale

**ALLEGATO XV**

## COPERTURA MORTE E INFORTUNI PROFESSIONALI

La copertura del rischio infortuni attualmente garantita da polizza assicurativa ed il cui costo è posto a carico degli Oneri Mutualizzati secondo quanto stabilito all'art.7 ( Oneri Mutualizzati) lett.d) punto 2 del presente CCPL, alla scadenza di tale polizza- che verrà disdettata - sarà assunta in forma diretta dalla Cassa Edile che integrerà quanto concesso dalla copertura assicurativa Sanedil prevista dal CCNL 18 luglio 2018 per mantenere le identiche condizioni e le stesse prestazioni garantite dall'attuale polizza assicurativa
Cassa Edile dettaglierà tali condizioni e prestazioni in un documento che formerà allegato del presente accordo.
L'onere per tali prestazioni che saranno erogate direttamente da Cassa Edile continuerà ad essere posto a carico della Contribuzione Oneri Mutualizzati della quale € 300.000 annui saranno prudenzialmente vincolati a tale scopo
Eventuali avanzi di gestione andranno ad alimentare un sottoconto specifico creando una specifica riserva che oltre ad essere indirizzata a far fronte ad eventi infortunistici di proporzioni impreviste, quando consolidata, potrà essere anche destinata ad ulteriori prestazioni concordate tra le parti.

**ALLEGATO XVI**

## STAFFETTA GENERAZIONALE/BLEN.IT

Le Parti definiranno entro il 30 giugno prossimo agevolazioni /premialità mirate a migliorare l'attrattività del lavoro edile per favorire l'inserimento di giovani, in prima occupazione in azienda, finanziate a carico della Riserva Fondo Incentivo Occupazione combinate con agevolazioni/premialità per l'accesso ai prepensionamenti finanziate a carico della Riserva Contributo Lavori Usuranti in conformità di quanto previsto dall'accordo di rinnovo del CCNL del 18 luglio 2018

Le parti danno inoltre concordemente mandato a Cassa Edile di realizzare una soluzione tecnica che consenta alle imprese iscritte che vi abbiano interesse di verificare la disponibilità del lavoratore già iscritto a Cassa Edile e risultante cessato ad essere contattato da tali imprese attraverso la consultazione di BLEN.IT o di altro strumento informatico utile allo scopo.
A tal fine si definiscono di seguito i dati anagrafici dei lavoratori che potranno essere trasferiti dalla banca dati Cassa Edile ad Fsc:

- NOME E COGNOME
- DATA NASCITA
- RECAPITO TELEFONICO O MAIL
- LIVELLO ULTIMO RAPPORTO
- MANSIONE
- ANZIANITA' EDILE

**ALLEGATO XVII**

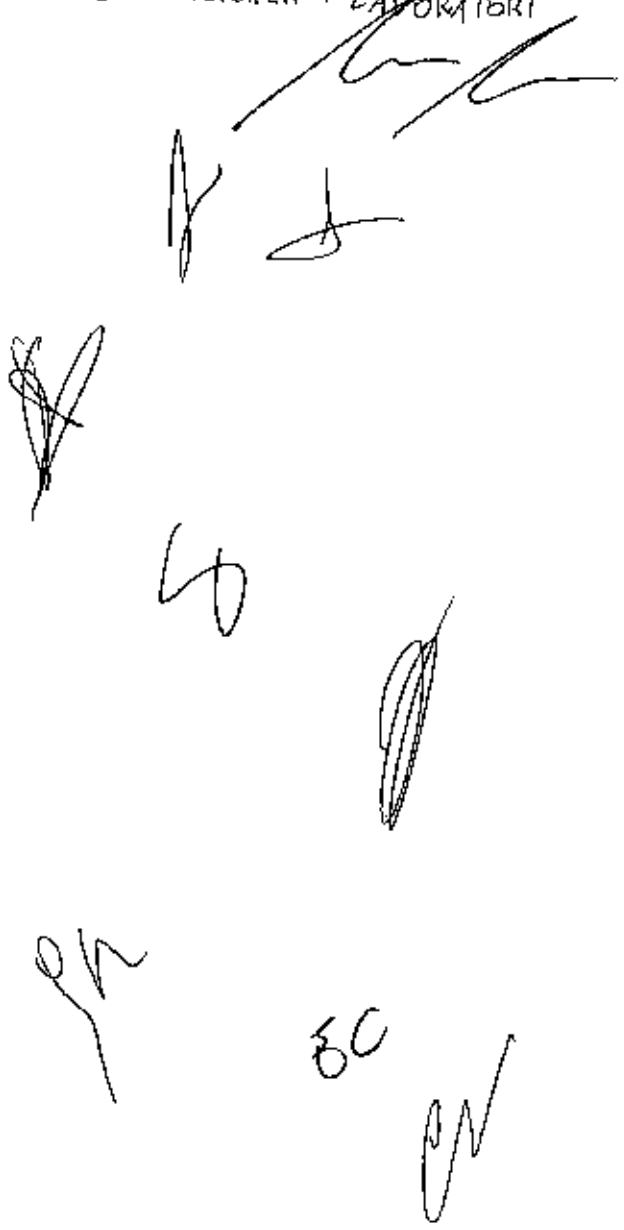
## Bonus Formazione

Le Parti concordano di destinare € 150.000 annui attinti dal gettito della contribuzione Oneri Mutualizzati allo scopo di ridurre, nella forma di rimborso orario , l'onere economico per le imprese che, in regola con gli adempimenti Cassa Edile e che paghino regolarmente la retribuzione e l'evr al proprio personale, impegnato in ore di attività formative erogate da FSC Torino.
La tipologia delle attività formative e dei rimborsi concessi nonché le modalità di erogazione di tali rimborsi saranno definiti dalle parti nel corso un incontro da tenersi alla presenza di entrambi gli Enti entro il 15 giugno prossimo

**ALLEGATO XVIII**

## CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Si conviene altresì, che nell'eventualità in cui dalla contrattazione collettiva di lavoro territoriale o regionale sottoscritta dalle OO.SS firmatarie con altra Parte Datoriale di rilevante rappresentatività territoriale derivasse una variazione delle indennità concordate nel presente integrativo le Parti si impegnano ad incontrarsi, per procedere agli opportuni adattamenti ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore.PER I LAVORATORI



**ALLEGATO XIX**

## DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate nei diversi allegati, Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Torino, il 01 giugno 2023 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2025.

Gli istituti non trattati nel presente contratto integrativo provinciale rimangono in vigore alle condizioni in essere

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI-ANCE TORINO

p. la Fe.N.E.A.L.-UIL Piemonte

p. la F.I.L.C.A.-CISL Torino

p. la F.I.L.L.E.A- CGIL Torino

